

APPEAL AND COMPLAINT PROCEDURES

PROCEDURE DI RICORSO E RECLAMO

I candidati che hanno partecipato a una procedura di selezione possono chiedere un riscontro sui risultati ottenuti nella prova scritta, nelle prove aggiuntive e nei colloqui. Qualora ritenga che la procedura sia stata attuata in modo non corretto e/o sia stato commesso un errore in una qualsiasi fase della procedura di valutazione, un candidato può chiedere il riesame della candidatura e presentare un reclamo o un ricorso. A tal fine, la richiesta di riesame deve essere presentata entro 20 giorni di calendario dal messaggio di posta elettronica con cui è stato notificato il rigetto della candidatura. La richiesta di riesame dovrebbe indicare il riferimento della procedura di selezione in questione e menzionare chiaramente i criteri di cui si chiede il riesame nonché i motivi della richiesta.

Tale richiesta va inviata al presidente del comitato di selezione utilizzando l'apposita casella di posta elettronica dell'Agenzia (jobs@era.europa.eu).

Entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, il candidato sarà informato della decisione del comitato di selezione.

Qualora ritenga che una determinata decisione gli arrechi ingiustamente pregiudizio, un candidato può presentare reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e del RAA, indirizzandolo al:

Direttore esecutivo
Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie
120, rue Marc Lefrancq
FR - 59300 Valenciennes

Il reclamo deve essere presentato entro 3 mesi dal giorno in cui al candidato viene notificato l'atto che gli arreca pregiudizio.

Se il reclamo è respinto, il candidato può sottoporre il caso, a norma dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 91 del regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al RAA, al:

Tribunale dell'Unione europea
<http://curia.europa.eu/>

Si fa presente ai candidati che l'AACC non ha il potere di modificare le decisioni di un comitato di selezione. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l'ampia discrezionalità di cui gode il comitato di selezione non è soggetta a riesame da parte della stessa Corte se non in caso di violazione delle norme che disciplinano i lavori dei comitati di selezione.

È inoltre possibile presentare una denuncia al Mediatore europeo a norma dell'articolo 228, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in conformità delle condizioni stabilite nella decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 113 del 4 maggio 1994:

Mediatore europeo
1, Avenue du Président Robert Schuman – CS
30403
FR – 67001 Strasbourg Cedex
<http://www.ombudsman.europa.eu>

Si fa presente che le denunce presentate al Mediatore non hanno effetto sospensivo sui termini di cui all'articolo 90, paragrafo 2, e all'articolo 91 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea per la presentazione rispettivamente di un reclamo o ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.